

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA E PER L'ASSEGNAZIONE DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020)

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti linee guida regolano i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa e per l'assegnazione di generi di prima necessità ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, adottata in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della succitata Ordinanza, la concessione dei buoni spesa e/o l'assegnazione di generi di prima necessità è destinata ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da CoViD-19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
3. Ciascun Comune decide se destinare le misure di cui alle presenti linee guida ai soli nuclei familiari che, a causa dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, hanno subito un azzeramento o una forte riduzione del reddito da lavoro percepito dai suoi componenti oppure, più in generale, a quelli che stanno vivendo una situazione di difficoltà economica.
4. Ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest stabilisce poi all'interno del budget assegnato con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, le quote da destinare al finanziamento dei buoni spesa e all'assegnazione dei generi di prima necessità.
5. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge n. 241/90, e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti linee guida si intendono:

- a) per “generi di prima necessità”, i prodotti alimentari, per l'igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l'igiene della casa;
- b) per “soggetto beneficiario”, il nucleo familiare (inteso quale famiglia anagrafica della persona richiedente) in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 delle presenti linee guida;
- c) per “buono spesa”, il titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali contenuti negli elenchi predisposti da ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e pubblicati sul suo sito internet, nonché su quello della Società della Salute stessa;
- d) per “ISEE”, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al Dpcm n. 159/2013;
- e) per “ISEE corrente”, lo specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente disciplinato dall'art. 9 del Dpcm n. 159/2013, nei casi in cui, in presenza di un ISEE in corso di validità, sia occorsa una variazione della situazione lavorativa ovvero una variazione, superiore al 25%, dell'indicatore della situazione reddituale
- f) per “servizio sociale”, il servizio sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e il servizio sociale dell'Azienda USL Toscana Centro - Zona Fiorentina Nord Ovest.

Art. 3 - Destinatari del buono spesa e dei generi di prima necessità

1. Possono accedere alle misure di cui alle presenti linee guida i nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui componente richiedente è residente nel

comune a cui viene effettuata la richiesta e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

2. Qualora il Comune intenda concedere le misure di cui alle presenti linee guida ai nuclei familiari che, a causa dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, hanno subito un azzeramento o una forte riduzione del reddito da lavoro percepito dai suoi componenti, gli stessi devono aver subito una delle seguenti modifiche della propria condizione occupazionale a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria (ossia dal 31 gennaio 2020):

i) nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:

- risoluzione del rapporto di lavoro;
- sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa;

ii) nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:

- risoluzione del rapporto di lavoro;
- sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa;

iii) nel caso di lavoratore autonomo:

- cessazione della propria attività o riduzione del 25% del fatturato derivante dalla stessa nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2020 rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019;

iv) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:

- consistente riduzione della propria attività.

3. Qualora invece il Comune, più in generale, intenda concedere le misure di cui alle presenti linee guida ai nuclei familiari che stanno vivendo una situazione di difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, gli stessi, oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, devono presentare:

a) un valore dell'ISEE corrente inferiore a € 9.360,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021);

oppure

b) un valore dell'ISEE ordinario inferiore a € 6.000,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021);

oppure

c) un valore dell'ISEE ordinario compreso tra € 6.000,00 ed € 14.000,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021), e un reddito familiare relativo al mese di novembre 2020 inferiore a un valore pari a € 400,00 per i nuclei familiari di un componente, a € 600,00 per i nuclei familiari di due componenti e a € 800,00 per i nuclei familiari di tre o più componenti.

4. Oltre al possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, i nuclei familiari richiedenti devono possedere un patrimonio mobiliare (autocertificato o risultante dalle succitate attestazioni ISEE) inferiore a una soglia di importo massimo pari a € 10.000,00, incrementata di un importo massimo pari € 5.000,00 per ogni componente successivo al primo o in presenza di componenti in condizione

di disabilità grave o di non autosufficienza (così come definite ai fini ISEE), fino a un massimo di € 20.000,00.

5. In ogni caso, possono accedere alle misure di cui alle presenti linee guida i nuclei familiari in carico al servizio sociale e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19. A tal fine, ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest stabilisce all'interno del budget assegnato con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, la quota da destinare ai nuclei familiari in carico al servizio sociale in una misura non inferiore al 20%.

Art. 4 - Importo del buono spesa

1. L'importo mensile del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Importo mensile del buono spesa (in €)</i>
1	€ 160,00
2	€ 240,00
3	€ 320,00
4	€ 400,00
5 o più	€ 480,00

2. Eccezionalmente e su proposta motivata del servizio sociale, l'importo mensile del buono spesa potrà essere oggetto di ulteriore integrazione.

Art. 5 – Modalità di concessione dei buoni spesa e di assegnazione dei generi di prima necessità

1. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, la concessione di una delle misure di cui alle presenti linee guida avviene previa presentazione di apposita domanda (allegato 1) da parte di un suo componente maggiorenne al proprio Comune di residenza, a seguito di apposito avviso pubblico.

2. I comuni decidono se procedere alla concessione delle misure di cui alle presenti linee guida secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande oppure, nel caso di cui all'art. 3, comma 3, secondo una graduatoria predisposta a chiusura dell'avviso pubblico e ordinata in base al valore ISEE dichiarato. In quest'ultimo caso, il Comune potrà decidere se dare priorità ai nuclei familiari i cui componenti:

a) non percepiscono alcuna delle seguenti contribuzioni economiche:

- reddito o pensione di cittadinanza (Rdc);
- reddito di inclusione (ReI);
- reddito di emergenza (REm);
- pensione o assegno sociale;

b) non percepiscono o non hanno percepito:

- una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da CoViD-19 (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, artt. 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020, artt. 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 104/2020 e artt. 15 e 17 del decreto-legge n. 137/2020);

- contributi a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 137/2020, così come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 149/2020.
3. Per i nuclei familiari in carico al servizio sociale di cui all'art. 3, comma 5, la concessione di una delle misure di cui alle presenti linee guida avviene previo invio da parte del servizio sociale stesso al Comune di residenza dell'attestazione della condizione di fragilità sociale e dell'opportunità di un intervento di sostegno alimentare.
 4. Per la consegna dei generi di prima necessità i nuclei familiari possono rivolgersi agli enti del Terzo Settore, tra cui quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), di cui agli appositi elenchi pubblicati sul sito internet dei Comuni, nonché su quello della Società della Salute.
 5. Laddove il nucleo familiare non in carico al servizio sociale presenti bisogni complessi ulteriori rispetto alle necessità di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, può rivolgersi al servizio di segretariato sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della stessa.

Art. 6 - Rapporti con gli esercizi commerciali e con gli enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma FEAD

1. Per l'erogazione dei buoni spesa ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali ed eventualmente a formalizzare con gli stessi un apposito rapporto contrattuale in deroga al decreto legislativo n. 50/16.
2. I rapporti tra il Comune, il destinatario del buono spesa e l'esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e alla tutela della salute, secondo modalità decise dai singoli Comuni. In ogni caso sono da prediligere forme e strumenti in grado di assicurare la riduzione dei tempi di erogazione e i rischi di contagio.
3. Per la distribuzione, nonché per l'acquisto dei generi di prima necessità ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest può provvedere ad acquisire la disponibilità degli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), e a stipulare con gli stessi un'apposita convenzione.
4. Resta ferma la possibilità per ciascun Comune di procedere ad acquisti diretti, in accordo con il servizio sociale.

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/00, ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest procede alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 2, provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, così come previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/00.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Ciascun Comune è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti linee guida, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Le presenti linee guida entrano in vigore dal 7 dicembre 2020.